



Informa

Aperta la piattaforma per la comunicazione preventiva ai fini dell'iper ammortamento

Recentemente il GSE ha reso nota l'apertura, a partire dalle ore 12.00 del 12.6.2026, della piattaforma per la presentazione della comunicazione preventiva ai fini della fruizione dell'iper ammortamento riconosciuto dalla Finanziaria 2026 per gli investimenti in specifici beni materiali ed immateriali e in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia destinata all'autoconsumo.

La fruizione dell'iper ammortamento (re)introdotto dalla Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), ossia della maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing per le imprese che nel periodo 1.1.2026 - 30.9.2028 effettuano investimenti in beni strumentali, è subordinata all'invio di **3 distinte comunicazioni** (preventiva, di conferma, di completamento).

Inoltre per consentire il monitoraggio degli oneri derivanti per lo Stato da tale agevolazione, le imprese sono tenute all'invio di **ulteriori 2 comunicazioni** (periodica / integrativa).

Relativamente all'agevolazione in esame, con il Decreto 4.5.2026, il MiMIT ha definito le modalità e i termini per l'accesso al beneficio.

Come evidenziato dallo stesso Ministero, con l'avvenuta (attesa) pubblicazione di tale Decreto sul proprio sito Internet e l'emanazione del Decreto 10.6.2026 che approva il modello, individua le **modalità di presentazione della comunicazione preventiva** (per gli investimenti effettuati dall'1.1.2026) e il termine di apertura della piattaforma utilizzabile a tal fine, viene di fatto reso *"operativo il nuovo Piano Transizione 5.0"*.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Per ciascuna struttura produttiva (intesa quale sito costituito da una o più unità locali / stabilimenti sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni / servizi dotato di autonomia tecnico funzionale e organizzativa cui si riferiscono gli investimenti) l'impresa deve inviare **una / più comunicazioni preventive**, con l'indicazione, tra l'altro delle seguenti informazioni.

- Dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva;
- tipologia e categoria dei beni / interventi;
- data prevista di completamento (compresa tra l'1.1.2026 e il 30.9.2028);
- data prevista di interconnessione (per gli investimenti nei beni di cui alle Tabelle IV e V della citata Legge n. 199/2025). Tale data deve essere compresa tra l'1.1.2026 e il 30.9.2028 e uguale o successiva alla data di completamento;
- data prevista di entrata in funzione (per gli investimenti nei beni per l'autoproduzione / autoconsumo da fonti di energia rinnovabile);
- costo di acquisizione (al netto di eventuali ulteriori agevolazioni ricevute);
- coefficiente d'ammortamento.

MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE AL GSE

La comunicazione preventiva va inviata:

- tramite la **piattaforma informatica** (NTPR5) presente nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito Internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID / CIE;
- utilizzando lo specifico modello approvato con il citato Decreto 10.6.2026.

TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE AL GSE

La comunicazione preventiva, come disposto dall'art. 2 del citato Decreto 10.6.2026, può essere presentata a decorrere

dalle ore 12.00 del 12.6.2026



Con un successivo Provvedimento saranno individuati i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di conferma e di completamento.

Dopo l'invio della comunicazione ed entro le successive 24 ore viene rilasciata una **"Ricevuta di avvenuto invio della comunicazione preventiva"** (la disponibilità della ricevuta è resa nota da una notifica inviata all'indirizzo mail del referente).

Entro 10 giorni lavorativi dalla predetta ricevuta:

- se la comunicazione "viene valutata positivamente", è rilasciata una **"Ricevuta di esito positivo della comunicazione preventiva"**;
- se la comunicazione non è valutata positivamente, viene inserita nello stato "Interlocutorio" e inviata una richiesta di integrazioni, da effettuare entro 10 giorni lavorativi. Entro ulteriori 10 giorni lavorativi dall'invio delle integrazioni:
 - se la documentazione è completa, viene rilasciata la **"Ricevuta di esito positivo della comunicazione preventiva"**;
 - se la documentazione non è completa, viene rilasciata la **"Ricevuta di esito negativo della comunicazione preventiva"**.

Nel caso in cui la "prenotazione" del beneficio abbia avuto esito positivo, entro 60 giorni dalla ricezione della ricevuta l'impresa dovrà inviare la comunicazione di conferma, nella quale:

- indicare per ciascun bene se l'investimento è confermato o decaduto;
- attestare l'avvio tramite un acconto di almeno il 20% del costo, con indicazione della data e dell'importo del pagamento nonché dei dati delle fatture relative ai costi agevolabili.

Saldo 2025 e acconto 2026 delle imposte

La circolare riepiloga le modalità di calcolo e versamento del saldo delle imposte 2025 e degli acconti 2026 risultanti dalle dichiarazioni fiscali, con particolare riferimento a IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE e IVAFE.

1. Scadenze dei versamenti

I termini di versamento variano a seconda che il contribuente sia o meno soggetto agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale).

Contribuenti non ISA

- entro il 30 giugno 2026;
- oppure entro il 30 luglio 2026 applicando una maggiorazione dello 0,40%.

Contribuenti ISA

(comprese imprese e professionisti soggetti agli ISA, forfetari, contribuenti minimi e soci di società soggette agli ISA)

- entro il 20 luglio 2026;
- oppure entro il 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80%.

2. Saldo delle imposte 2025

Il saldo rappresenta la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta per il 2025 e gli acconti già versati nel corso dell'anno.

Rientrano tra i versamenti:

- IRPEF e addizionali regionali e comunali;
- IRES;
- IRAP;
- cedolare secca sugli immobili locati;
- IVIE sugli immobili detenuti all'estero;
- IVAFE sulle attività finanziarie detenute all'estero.

Soglie minime di versamento

Non è dovuto alcun versamento quando il debito risulta:

- non superiore a 12 euro per IRPEF, addizionali, IRES, IVIE e IVAFE;
- non superiore a 10,33 euro per IRAP.

3. Cedolare secca

I contribuenti che hanno optato per la cedolare secca devono versare:

- il saldo 2025;
- l'eventuale acconto 2026.

Il saldo viene determinato sottraendo:

- gli acconti già versati;
- eventuali ritenute operate dagli intermediari nel caso delle locazioni brevi.

4. IVIE e IVAFE

Le persone fisiche che possiedono:

- immobili all'estero;
- attività finanziarie estere,

devono versare il saldo 2025 e l'acconto 2026.

È confermata l'esenzione IVIE per gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale, purché non siano assimilabili ad abitazioni di lusso.

Anche per queste imposte vale la soglia minima di versamento di 12 euro.

5. Acconti 2026

Gli acconti servono ad anticipare le imposte che saranno dovute sui redditi del 2026.

Possono essere determinati secondo due modalità:

- Metodo storico

L'acconto viene calcolato sulla base dell'imposta risultante dalla dichiarazione relativa al 2025.

- Metodo previsionale

L'acconto viene determinato stimando il reddito che sarà prodotto nel 2026.

Questa modalità può risultare conveniente quando si prevede:

- una riduzione del reddito;
- una diminuzione dell'imposta;
- un cambiamento di regime fiscale.

Occorre tuttavia prestare attenzione perché, se la previsione è errata e l'acconto versato risulta insufficiente, si applicano sanzioni e interessi.

6. Acconto IRPEF

L'acconto IRPEF è normalmente pari al 100% dell'imposta risultante dal rigo RN34 della dichiarazione.

Se l'importo è:

- fino a 51,65 euro → nessun acconto;
- tra 51,66 e 257,52 euro → versamento in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2026;
- oltre 257,52 euro → versamento in due rate.

Rateizzazione

Contribuenti non ISA

- 40% alla prima scadenza;
- 60% entro il 30 novembre 2026.

Contribuenti ISA

- 50% alla prima scadenza;
- 50% entro il 30 novembre 2026.

L'eventuale credito risultante dalla dichiarazione può essere utilizzato per ridurre gli importi da versare.

7. Acconto IRES

L'acconto IRES è pari al 100% dell'imposta dovuta per il 2025.

Se l'imposta è:

- fino a 20,66 euro → nessun versamento;
- da 20,67 a 257,52 euro → unica soluzione;
- oltre 257,52 euro → versamento in due rate.

Anche per l'IRES la ripartizione è:

- 40% + 60% per i soggetti non ISA;
- 50% + 50% per i soggetti ISA.

Le società considerate "di comodo" devono inoltre versare il saldo e l'acconto della maggiorazione IRES del 10,50%.

8. Acconto IRAP

L'acconto IRAP segue sostanzialmente le stesse regole previste per IRPEF e IRES.

Non è dovuto se:

- l'imposta è inferiore a 51,65 euro per i soggetti IRPEF;
- l'imposta è inferiore a 20,66 euro per i soggetti IRES.

Anche qui:

- 40% + 60% per i non ISA;
- 50% + 50% per i soggetti ISA.

9. Maxi deduzione per nuove assunzioni

La normativa che consente la cosiddetta maxi deduzione del costo del lavoro è stata prorogata anche per il 2025 e il 2026.

Le imprese e i professionisti che hanno incrementato l'occupazione con assunzioni a tempo indeterminato possono beneficiare di una maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.

Ai fini del calcolo degli acconti:

- con il metodo storico occorre rideterminare l'imposta come se la maxi deduzione non fosse esistita;
- con il metodo previsionale non si può tenere conto della proroga al 2026.

10. Passaggi tra regime ordinario, forfetario e minimi

La circolare analizza diverse situazioni di cambio regime.

In generale:

- chi rimane nel regime forfetario o nei minimi continua a versare gli acconti dell'imposta sostitutiva;
- chi passa dal regime ordinario al forfetario può spesso utilizzare il metodo previsionale per ridurre o azzerare l'acconto IRPEF;
- chi esce dal regime forfetario o dei minimi e passa al regime ordinario dovrà tornare a versare l'IRPEF secondo le regole ordinarie.

11. Cedolare secca e metodo previsionale

Particolare attenzione va posta ai cambiamenti di regime degli immobili locati.

Se dal 2026 si passa alla cedolare secca

- non è dovuto l'acconto della cedolare per il 2026;
- l'acconto IRPEF può essere ridotto perché il reddito dell'immobile non sarà più tassato ordinariamente.

Se dal 2026 si esce dalla cedolare secca

- il reddito tornerà ad essere tassato con IRPEF;
- può risultare conveniente ridurre l'acconto della cedolare tramite il metodo previsionale.

12. Compensazione dei crediti

Il contribuente può utilizzare eventuali crediti fiscali per compensare debiti tributari.

- Compensazione verticale

Avviene tra tributi della stessa natura (ad esempio credito IRPEF contro acconto IRPEF).

- Compensazione orizzontale

Avviene tra imposte o contributi diversi (ad esempio credito IRPEF utilizzato per pagare IRAP o contributi INPS).

Per la compensazione orizzontale è necessario utilizzare il modello F24.

Limiti principali

- limite ordinario di 5.000 euro senza visto di conformità;
- soggetti ISA con elevato punteggio possono arrivare a 20.000 o 50.000 euro;
- limite massimo annuale compensabile pari a 2 milioni di euro.

13. Modello F24

I versamenti e le compensazioni devono essere effettuati tramite modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo.

Quando vi è una compensazione di crediti fiscali è obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

14. Ravvedimento operoso

In caso di omesso o insufficiente versamento il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante ravvedimento.

La sanzione è ridotta in funzione del ritardo:

- molto contenuta se il versamento avviene entro 14 giorni;
- progressivamente più elevata con il passare del tempo.

Oltre alla sanzione occorre versare:

- l'imposta dovuta;
- gli interessi legali, fissati all'1,6% annuo dal 1° gennaio 2026.

